



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 del 29/04/2021

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE N. 160/2019 – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore 16:20 con prosieguo,, in forma telematica, attraverso lo strumento della video conferenza, in modalità sincrona, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio comunale del 28/04/2020 prot. n. 6008, ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da COVID-19: Criteri generali per la disciplina del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in videoconferenza", si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1ª convocazione, a seguito d'invito prot. n° 8174 del 23/04/2021, e successivo ordine del giorno aggiuntivo prot. n. 8306 del 26/04/2021 entrambi diramati dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere		X
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
6	dott.	Simone Gentile	Consigliere		X
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	ing.	Gianluca Domenico Primavera	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere	X	
13	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere	X	
14	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere	X	
15	p.ch.	Domenico Barletta	Consigliere	X	
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: De Bellis Franca, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea, il Presidente dott. Emanuele Caputo.

Il Segretario Generale, dott. Francesco Mancini esegue l'appello nominale: a seguito di affermazione vocale-audio attesta la presenza dei Consiglieri comunali.

Il Presidente, verificato il collegamento audio-video, in modalità simultanea di tutti i presenti dichiara valida la seduta odierna.

La seduta odierna di Consiglio comunale viene svolta in modalità telematica, mediante piattaforma GoTo Meeting.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Passiamo al punto due dell'ordine aggiuntivo, ex punto n. 21 ora n. 7 a seguito dell'approvazione della mozione d'ordine di inversione dei punti da 17 a 2, ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate - legge n.160/2019 – Approvazione". Il punto è esposto dalla Vicesindaca e Assessore al ramo, la Professoressa De Bellis. Prego.

Sono presenti n. 15 Consiglieri comunali e assenti 2 (Filomeno M. e Gentile S.)

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento, i Consiglieri comunali Filomeno M. e Gentile S., non risultano momentaneamente collegati in videoconferenza; Presenti 15

Assessora Franca DE BELLIS

Sì, grazie. Questo regolamento è formulato e proposto sempre dal Settore quarto, finanziario, tributi, demografici, con il confronto dei Settori quinto, sesto, e settimo. Riguarda l'applicazione del canone che come dicevamo prima, sostituisce la cosiddetta TOSAP, quindi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, consta di 22 articoli ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2021. La proposta riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ed il parere favorevole dell'organo di Revisione economico-finanziaria. Si chiede di approvare il Regolamento e di porre in votazione anche la immediata eseguibilità.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore Vicesindaco, la proposta è stata valutata dalla terza commissione, Presidente Quaranta per il parere.

Consigliere Domenico QUARANTA

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie. Apriamo la discussione, la prima a chiedere di intervenire è la Consigliera Valerio. Prego Consigliera.

Consigliera Cinzia VALERIO

Grazie Presidente. Non so se posso fare una dichiarazione di voto solo.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Può, è solo come se l'anticipasse.

Consigliera Cinzia VALERIO

Era solo perchè, vista la somiglianza con il punto precedente e non avendolo fatto prima, la mia dichiarazione di voto, ovvero mi asterrò anche in questo punto, in quanto così come comprendo bene e come dice spesso il Consigliere Quaranta, questi sono atti obbligatori, quindi sarebbe difficile da parte di un'opposizione, comunque, almeno da parte mia, non voglio parlare per gli altri, per quello che mi riguarda e avendo fatto questa esperienza, mi sembra assurdo votare contro degli atti che ci vengono praticamente imposti. Quindi la mia astensione proprio perché non si entra in nessun modo nel merito di quelli che sono i progetti o le volontà dell'amministrazione, ma è un atto semplicemente propedeutico, no propedeutico, è un atto obbligatorio che quindi bisogna approvare e stop. Quindi io mi asterrò anche in questo caso. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliera Valerio, il Consigliere Quaranta chiede di intervenire. Prego Consigliere.

Consigliere Domenico QUARANTA

Sì, grazie Presidente. Ci tengo a precisare che all'interno di questo regolamento, ovviamente, sono previste anche quelle che sono le agevolazioni riguardanti la vecchia TOSAP e in particolare abbiamo confermato anche per quest'anno lo sgravio del 90% riguardante la tariffa di occupazione dei dehor dei ristoranti. Su questo ci tengo a precisare, che come Amministrazione, sia personalmente, sia nelle attività portate avanti dall'Assessore Sansonetti, Assessore alle attività produttive e dal Sindaco, abbiamo tessuto un forte dialogo con un nuovo comitato dei ristoratori e delle sale ricevimenti, proprio per venire incontro alle loro esigenze. Considerato che la stragrande maggioranza delle possibilità di ristorazione, di ricevimento, sarà all'aperto. Quindi stiamo lavorando anche con il Responsabile, l'ingegner Russo e cercare di snellire anche tutto l'iter autorizzatorio, poi credo voglia contribuire alla cosa anche l'Assessore Sansonetti. Però ci tenevo a precisare che l'attenzione in questa materia è massima, stiamo mettendo tutto quello che è in nostro possesso, come impegno e come atti Amministrativi, per far sì che la nostra Amministrazione sia il più vicino possibile a tutte le attività produttive in questa fase di pandemia. Ovviamente faccio anche una dichiarazione di voto e il mio voto sarà favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Quaranta, chiede di intervenire il Consigliere Ciliberti. Prego Consigliere.

Consigliere Domenico CILIBERTI

Sì, approfitto anche per dare la dichiarazione di voto. E colgo l'occasione anche per confermare, come prima, la votazione negativa che nasce, non perché c'è una posizione ideologica preconstituita, ma la dove ci sono materie che riguardano la regolamentazione, riguardano il bilancio. Come diceva poc'anzi il Consigliere Quaranta, di incontri, messa a punto con i dirigenti, di atti dovuti, dove uno come me stando in opposizione non ha diretta contribuzione nella stesura, è una contrapposizione di autotutela, nel senso che non mi assumo responsabilità a priori di cose che non conosco approfonditamente e che non mi passano tra le mani. Quindi ci tenevo a dire se l'Assessore al ramo, sia l'assise, che in questo caso non si tratta di votazione contraria per una questione ideologica, ma per una questione di autotutela, perché se la dove, domani mattina involontariamente qualcuno ha commesso un errore, dove si è passibili di sanzione, sono gli oneri e gli onori che si devono assumere le persone che amministrano, non quelle che stanno in opposizione. Questa è la motivazione per cui confermerò il mio parere negativo, così come ho fatto nella votazione precedente. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Ciliberti, il Consigliere Galizia chiede di intervenire. Prego Consigliere. Per, immagino, anche la dichiarazione di voto.

Consigliere Michele GALIZIA

Sì, la mia è una dichiarazione di voto, Presidente. Io voglio essere propositivo in questa occasione, prendo alla lettera le parole del Consigliere Quaranta e voterò a favore di questo provvedimento, Presidente. Voto a favore con un senso di responsabilità che do a questa Amministrazione, mi auguro veramente che le parole del Consigliere Quaranta, esponente di maggioranza e di tutta l'amministrazione, che voi in questo momento delicato, veramente facciate tutto quello che è possibile per il ristoratore, perché è chiaro, ed evidente che c'è da lavorare, c'è una ripartenza. E in questo momento l'amministrazione deve essere rapida nelle risposte, tempestiva, dare tutte le possibilità che ci possono essere per far sì che si possa partire e iniziare a lavorare. Ecco, la ragione per cui io do il mio voto a favore, sperando di non pentirmi. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Galizia. Il Consigliere Bianco chiede di intervenire. Prego.

Consigliere Giovanni BIANCO

Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto, il mio sarà di astensione perché avrei preferito che questi argomenti fossero stati inseriti nell'ordine del giorno insieme al bilancio. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Consigliere Bianco. Non vedo altre richieste. Io condivido la posizione del Consigliere Galizia, semplicemente perché avendo partecipato al momento di confronto con questa unione spontanea di ristoratori, in questo momento ritengo sia giusto aprire una linea di credito. Anche perché ci sarà occasione di dimostrare tra qualche minuto che non è su tutta la linea questa linea di credito e quindi su questo punto è giusto sostenere questa, anche dare giusta fiducia, vedere nei fatti, perché quello che è stato il feedback fin'ora è stato sempre molto complesso ottenere un'autorizzazione e in qualche caso è stata negata dopo aver atteso 40 giorni, 50 giorni ed è successo l'anno scorso, cioè, quando eravamo in pandemia, quindi vediamo se effettivamente è così, se è così, ovvio che non si può che essere affianco di chi più di tutti, probabilmente, ha dovuto subire le conseguenze di questa emergenza in atto. Io aggiungo, rifacendomi al discorso della mobilità, le due cose non sono distanti, che in una logica, in un'ottica, più organica rivedere il traffico e consentire che determinate arterie possano essere a vantaggio delle attività all'aperto, possano rappresentare insieme un volano, uno strumento di rilancio e di ripartenza reali. Quindi questo il motivo per cui, con una inversione a U, devo dire la verità, mi ha indotto il Consigliere Galizia nella discussione, sosterrò questo punto con un voto a favore.

Consigliere Michele GALIZIA

Grazie per la fiducia Presidente.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Se non ci sono altre richieste di intervento, ritengo che si possa procedere. Anche in questo caso essendo il regolamento e la votazione tripla: regolamento, proposta di delibera, immediata eseguibilità dell'atto. Prego Segretario Generale.

Il Segretario Generale - dott. Francesco MANCINI

Procede con la votazione per appello nominale, al quale i Consiglieri comunali collegati simultaneamente in videoconferenza rispondono a voce alta, con dichiarazione di voto audio-video.

La votazione eseguita per appello nominale, mediante dichiarazione vocale-video ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15	Assenti	2 (Filomeno M., Gentile S.)
Favorevoli	12		
Astenuti	3 (Ciliberti D., Valerio C., Bianco G.)		

Segretario Generale – dott. Francesco MANCINI

Presidente, con 12 voti favorevoli e 3 astenuti, sono approvati sia lo schema di regolamento, sia la proposta deliberativa, che l'immediata eseguibilità.

La votazione per l'immediata eseguibilità, eseguita per appello nominale, mediante dichiarazione vocale-video ha prodotto il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Filomeno M., Gentile S.)
Favorevoli 12
Astenuiti 3 (Ciliberti D., Valerio C., Bianco G.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie Segretario Mancini, possiamo proseguire con il punto...

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, prof.ssa Franca De Bellis;

Sentiti gli interventi succedutisi dei Consiglieri, la cui trascrizione del dibattito ad opera di ditta esterna è contenuta in maniera dettagliata nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV – *Finanziario – Tributi - Demografici*, inserita agli atti come di seguito riportata:

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che *"per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze"*;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 17.07.2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31.03.2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e che fino al termine di cui al predetto periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;

Richiamate:

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 in data 30.07.2019, avente ad oggetto “*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 – (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE. RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2019*”, corredata dal parere del Collegio dei revisori dei conti;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 03.10.2019, esecutiva, di presa d'atto della suddetta deliberazione di G.C. n. 141/2019;

la deliberazione di Giunta comunale n. 103 in data 11.09.2020, di adozione, tra l'altro, della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15.10.2020, esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 15.10.2020, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n.118/2011;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 01.12.2020, esecutiva, di approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate, altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30.04.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29.10.2020, esecutiva, di approvazione del PEG 2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato l'approvazione del Piano della Performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15.12.2020, esecutiva, di assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15.10.2020, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2020;

Rilevato, dunque, che l'Ente si trova a gestire l'esercizio provvisorio così come normato dall'art. 163 del TUEL e che sono in corso di redazione ed approvazione la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 è disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 30.11.1994 e ss.mm.ii.;

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione dei mercati formulata dal Settore IV – *Finanziario – Tributi – Demografici*, predisposta previo confronto con i Responsabile dei Settori V *Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità - Ambiente*, VI *Manutenzioni – Servizi – SUAP* e VII *Polizia Locale – Protezione Civile – Randagismo*;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire il nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di tenere il valore del canone analogo al livello di pressione impositiva del precedente prelievo;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV - *Finanziario - Tributi - Demografici*,

unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV - *Finanziario - Tributi - Demografici*, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta in data 29/04/2021;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213/2012, verbale n. 71 del 28/04/2021, con prot. E n. 8481 del 28/04/2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione eseguita per appello nominale, mediante dichiarazione vocale-video;

Presenti e votanti	15	Assenti	2 (Filomeno M., Gentile S.)
Favorevoli	12		
Astenuti	3 (Ciliberti D., Valerio C., Bianco G.)		

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) di approvare il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 837-845, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale come Allegato A), costituito da n. 22 articoli.
- 3) di stabilire che le disposizioni del Regolamento comunale di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
- 4) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Dopodiché il Consiglio comunale, stante l'urgenza della sua approvazione, quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, con separata votazione eseguita per appello nominale, mediante dichiarazione vocale-video da n. 14 Consiglieri, più il Sindaco, presenti e votanti;

Presenti e votanti	15	Assenti	2 (Filomeno M., Gentile S.)
Favorevoli	12		
Astenuti	3 (Ciliberti D., Valerio C., Bianco G.)		

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della separata votazione avente ad oggetto l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza della sua approvazione, quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 26/04/2021

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 26/04/2021

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Sindaco Francesco DE RUVO

Presidente, può dare un attimo la parola all'Assessore Sansonetti che voleva intervenire? Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Abbiamo chiuso il punto, veramente... Quindi diciamo è un po' irrituale. Va bene, ascoltiamo, è un po' fuori mano, diciamo.

Assessore Giovanni SANSONETTI

Sì, grazie. Va bene anche dopo la votazione, ci mancherebbe altro. Non era per la votazione, diciamo che la votazione pure in un provvedimento che ovviamente ha altra natura, ma che, in questo momento, tocca tangibilmente le esigenze reali. Anche la vostra votazione, come dire, porta maggiore, come dire, ci fa portare maggiore fardello su quelli che sono gli impegni e gli input che dobbiamo dare, non solo alla struttura, ma per poi dare le risposte alla cittadinanza e a un particolare settore che in questo momento ha possibilità di lavorare solo se riusciamo a dare delle risposte. E, da questo punto di vista, ringrazio la fiducia data all'amministrazione, anche, ripeto, attraverso questo regolamento che nulla ha a che fare direttamente con l'attività, ma è evidente lo stimolo che viene dato, stimolo che, speriamo, ad horas di far uscire provvedimenti che possano andare incontro a queste esigenze più volte espresse. Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie, Assessore Sansonetti. Allora possiamo quindi chiudere questo punto all'ordine del giorno ufficialmente e procedere con il successivo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco Mancini

Registro albo n: 641

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2021 al 12/06/2021.

Castellana Grotte, 28/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29/04/2021** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 28/05/2021

Il Responsabile del procedimento

f.to Donata Notarangelo



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Allegato A

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021

Entrato in vigore il 1° gennaio 2021

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto passivo
- Articolo 5** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 6** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 7** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 8** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 9** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 10** - Determinazione del canone
- Articolo 11** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 12** - Rimborsi e compensazione
- Articolo 13** - Ravvedimento Operoso
- Articolo 14** - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 15** - Sanzioni e indennità
- Articolo 16** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 17** - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 18** - Autotutela
- Articolo 19** – Il Funzionario Responsabile
- Articolo 20** - Riscossione coattiva
- Articolo 21** - Regime transitorio
- Articolo 22** - Disposizioni finali

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Piano per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla Deliberazione di C.C. n. 24 in data 21.02.2005, realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Castellana Grotte.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati come definiti dal Piano per il commercio nelle aree pubbliche di cui Deliberazione di C.C. n. 24 in data 21.02.2005, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Piano per il commercio nelle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che si riproduce quale allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie e fino a un massimo di 9 ore.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, il canone è determinato, ai sensi del periodo precedente, dall'applicazione del coefficiente deliberato sulla tariffa standard. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;

- b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 30.4 - 31.7 - 31.10.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.4 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate tributarie.

5. Non si procede al rimborso di somme inferiori ai limiti stabiliti nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 13

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario cui, con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o al Concessionario.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

Articolo 15 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ferme

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della Legge n. 160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolte non onorate.

Articolo 18

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Il Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. In caso di gestione

del canone affidata a terzi, il Settore Tributi verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati nella macrostruttura dell'Ente, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR n. 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021, effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento, il cui saldo dovrà essere versato senza interessi e sanzioni, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta formale dell'ufficio competente, a pena di decadenza dei predetti benefici.

3. I versamenti di competenza dell'anno 2021, relativi a concessioni permanenti già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere effettuati, senza interessi e sanzioni, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta formale dell'ufficio competente, a pena di decadenza dei predetti benefici.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo, per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 (due) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del trenta per cento rispetto alla 1a.

PRIMA CATEGORIA

Rientrano tutte le strade del territorio, gli spazi e le aree pubbliche eccetto quelli rientranti nella Seconda categoria.

SECONDA CATEGORIA

Via Alberobello,
Via Padre Giovanni Campanella,
Via Giovanni Mastromarino,
Str. Com.le Angiulli,
Str. Com.le Arciprete,
Str. Com.le Baccarelli,
Str. Com.le Borgo Scorzone,
Str. Com.le Calcare dei Gatti,
Str. Com.le Canale di Pirro,
Str. Com.le Capocaccia,
Str. Com.le Casa Busciana,
Str. Com.le Chiancafredda,
Str. Com.le Ciampacotta,
Str. Com.le Cisternino,
Str. Com.le Concorrano,
Str. Com.le Conzane,
Str. Com.le Cordone,
Str. Com.le Costantino Leone,
Str. Com.le Cucumo,
Str. Com.le del Tronco,
Str. Com.le della Macchia,
Str. Com.le delle Guadiane,
Str. Com.le Fanelli,
Str. Com.le Ferrone,
Str. Com.le Foggia D'Aniello,
Str. Com.le Foggia Dell'Albero,
Str. Com.le Foggia di Ghezza,
Str. Com.le Foggia di Totaro,

Str. Com.le Foggia Rossa,
Str. Com.le Foggia Scoperta,
Str. Com.le Foggiali,
Str. Com.le Gelso Rosso,
Str. Com.le Genna,
Str. Com.le Giampietro,
Str. Com.le Guarino,
Str. Com.le Immirzi,
Str. Com.le La Cupa,
Str. Com.le Lama d'Inferno,
Str. Com.le Lamarossa,
Str. Com.le Lombardi,
Str. Com.le Madonna delle Grotte,
Str. Com.le Marchione,
Str. Com.le Masseriola,
Str. Com.le Monte Cipolla,
Str. Com.le Monte del Vento,
Str. Com.le Montelavecchia,
Str. Com.le Monticelli,
Str. Com.le Nitti,
Str. Com.le Orbo,
Str. Com.le Palmento Dell'Erba,
Str. Com.le Pastini di Papa Pietro,
Str. Com.le Pista di Cristo,
Str. Com.le Pizzo Grosso,
Str. Com.le Pozzo Cuccù,
Str. Com.le Pozzo di Stingi,
Str. Com.le Pozzo La Grave,
Str. Com.le Pozzo Martino,
Str. Com.le Pozzo Stramazzo,
Str. Com.le Regio,
Str. Com.le Rosatella,
Str. Com.le Sant'angelo,
Str. Com.le Santo Stefano,
Str. Com.le Satriano,
Str. Com.le Scorcìa,
Str. Com.le Spirito Santo,
Str. Com.le Susanna,
Str. Com.le Termiteto,
Str. Com.le Torre Due Pani,
Str. Com.le Vecchia Conversano,
Str. Com.le Vecchia Fasano,
Str. Com.le Vecchia Monopoli,
Str. Com.le Vecchia Putignano,
Str. Com.le Vito d'Impelo,
Str. Com.le Zingarello,
Trav. di Via Selva di Fasano,
Via Fanelli,
Via Giorgio La Pira,
C.da Monopoli,
Tratt. Oronzo Persio.